

Allegato A

Proposta di legge regionale

Disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia a fonte rinnovabile in attuazione dell'articolo 20, comma 4, del d.lgs. 199/2021.

Sommario

Preambolo

Capo I - Oggetto e definizioni

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Capo II - Individuazione delle aree idonee e delle aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici

Art. 3 - Aree idonee assolute agli impianti fotovoltaici e agrivoltaici

Art. 4 - Aree idonee alla installazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici

Art.5 - Aree non idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra e agrivoltaici

Art. 6 - Conflittualità tra aree

Capo III - Aree idonee e non idonee all'installazione di impianti eolici

Art. 7 - Classificazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti eolici

Capo IV - Partecipazione degli enti locali alla determinazione delle aree idonee

Art. 8 - Principio di compartecipazione comunale e provinciale

Art. 9 - Procedimento di compartecipazione dei comuni

Capo V- Monitoraggio

Art. 10 - Clausola valutativa e monitoraggio

CAPO VI - Disposizioni finali, finanziarie e transitorie

Art. 11 - Agrivoltaico

Art.12 - Disposizioni per i procedimenti in corso

Art. 13 – Abrogazioni e cessazione di efficacia

Art.14 - Clausola di neutralità finanziaria

Art. 15 - Entrata in vigore

Preambolo

Visto l'articolo 117, comma secondo, lettera s) e comma terzo della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m) ed n) dello Statuto regionale;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva "UE" 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)

Visto il Piano di indirizzo territoriale avente valenza di piano paesaggistico regionale, approvato mediante la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale "PIT" con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio");

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), emanato in attuazione dell'articolo 12 del d.lgs. 387/2003;

Visto il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 2015, n.10 (Piano ambientale ed energetico regionale "PAER");

Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 19 dicembre 2019 relativa al "Green Deal europeo";

Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 18 maggio 2022 relativa al Piano REPower EU;

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e dell'energia 7 dicembre 2023, n.414 (Decreto CER per la nascita e lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo diffuso in Italia);

Vista la deliberazione 27 dicembre 2022, n.727/200/R/EEL dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA);

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Vista la legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 "Disposizioni in materia di energia" e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 "Norme per il governo del territorio");

Vista la legge regionale 15 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio);

Considerato quanto segue:

1. In ottemperanza alla normativa dell'Unione europea e a quella nazionale di recepimento, è necessario perseguire una conversione energetica giusta, inclusiva e socialmente equa che assicuri l'attuazione del principio della neutralità climatica al 2050, azzerando, entro quella data, la dipendenza dalle fonti fossili ed escludendo il ricorso a qualsiasi forma di energia nucleare;

2. Secondo le strategie indicate dal "Green Deal europeo", è necessario realizzare una conversione energetica:

a) "giusta", in quanto diretta a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione europea e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze;

b) "inclusiva" e "socialmente equa", in quanto mirata a mettere al primo posto le persone e ad attribuire particolare attenzione alle regioni, alle industrie e ai lavoratori che affrontano i problemi maggiori della transizione energetica;

3. Il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050 necessita, nel breve periodo, di vedere assicurato il pieno conseguimento dell'obiettivo regionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari ad almeno 4,25 gigawatt da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, come indicato dall'articolo 2, comma 1 del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili);

4. Lo sviluppo della produzione di energia rinnovabile rafforza la resilienza del sistema produttivo statale e regionale, anche in considerazione della crisi energetica determinatasi in conseguenza dell'invasione russa dell'Ucraina, perseguendo l'obiettivo, in una logica di sostenibilità, dell'indipendenza energetica, con conseguente incremento della sicurezza della catena di approvvigionamento nonché abbassamento dei costi energetici;

5. Lo sviluppo delle energie rinnovabili, in una logica di generazione distribuita, rappresenta una concreta politica di pace, in coerenza con i valori costituzionali e dello Statuto regionale, posto che si pone l'obiettivo di minimizzare l'utilizzo dei combustibili fossili, che non sono solamente la

causa principale della crisi climatica in atto, ma anche la causa dei conflitti che interessano il pianeta;

6. E' necessario garantire la diffusione delle energie rinnovabili che rappresenta la soluzione in grado di limitare il riscaldamento del pianeta provocato dai combustibili fossili in un'ottica di decarbonizzazione, pur necessitando, al contempo, che tale sviluppo avvenga in equilibrio con le risorse naturali, la salvaguardia del paesaggio, del patrimonio artistico e storico, nonché con le attività agricole;

7. E' necessario favorire la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili destinati alla configurazioni di autoconsumo diffuso, ed, in particolare, delle comunità energetiche rinnovabili (CER) di cui all'articolo 11 del decreto del Ministero dell'Ambiente e dell'energia 7 dicembre 2023, n.414 (Decreto CER per la nascita e lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo diffuso in Italia) e di cui all'allegato A della deliberazione 27 dicembre 2022, n.727/200/R/eel dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), in coerenza con la legge regionale 28 novembre 2022, n. 42 "Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili" che individua le CER quali punti focali della transizione energetica e strumenti fondamentali per la creazione di nuovi modelli di economia sostenibile basati sulla generazione distribuita, sul consumo consapevole di energia e sul contrasto alla povertà energetica, nonché come efficace contributo al conseguimento degli obiettivi del "Green New Deal Europeo";

8. E' necessario affermare la strategicità dell'energia eolica per il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, nonché dare attuazione al principio per cui ogni impianto eolico necessita di un procedimento amministrativo in grado di confrontare i diversi interessi coinvolti, senza semplificazioni né divieti preventivi, prevedendo che per gli impianti di produzione di energia da fonte eolica debba, di norma, svolgersi il procedimento ordinario di autorizzazione unica per la corretta valutazione degli aspetti energetici, ambientali, paesaggistici ed economici di riferimento;

9. E' necessario che tutto il territorio regionale concorra con la propria potenzialità al processo di conversione energetica giusta, inclusiva e socialmente equa, al fine di non alimentare disequilibri territoriali e contribuendo unitariamente ad affrontare in modo efficace la crisi climatica in atto;

10. Il procedimento di definizione delle aree idonee in una logica di compartecipazione degli enti locali risulta elemento centrale per assicurare il coinvolgimento attivo di tutti i livelli istituzionali nel percorso di conversione energetica giusta, inclusiva e socialmente equa, sostanziandosi in un patto di governo teso ad alimentare la fiducia nei cittadini rispetto ad una conversione che determina cambiamenti sostanziali nonché assicurando la dovuta attenzione rispetto a dinamiche territoriali e caratteristiche peculiari che si intendono preservare e valorizzare;

11. E' necessario che il percorso di conversione energetica giusta, inclusiva e socialmente equa privilegi l'attenzione alla dimensione sociale che un siffatto cambiamento determina nel contesto collettivo di riferimento, assicurando nei procedimenti autorizzativi connessi allo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, laddove possibile, le adeguate forme di partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza;

12. E' necessario accelerare il processo di conversione energetica giusta, inclusiva e socialmente equa, prevedendo le opportune forme di costante monitoraggio dello sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili a livello comunale, provinciale, metropolitano e regionale per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione;

13. E' necessario assicurare che la conversione energetica avvenga nel rispetto dei valori paesaggistici, storici ed artistici del territorio toscano come individuati dal piano di indirizzo territoriale, avente valenza di piano paesaggistico regionale (PIT-PPR), approvato mediante la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale "PIT" con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio");

14. E' necessario abrogare la l.r.11/2011, non più conforme con la normativa eurounitaria e nazionale di riferimento, nonché dichiarare la cessazione dell'efficacia, dalla data di entrata in vigore della presente legge, degli allegati 1 e 3 alla Scheda A3 del Piano Ambientale ed Energetico Regionale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 2015, n.10 (Piano ambientale ed energetico regionale "PAER"), che risultano superati dalle disposizioni della presente legge regionale;

15. E' necessario stabilire un'apposita disciplina per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali si applicano le disposizioni vigenti alla data di presentazione del progetto;

16. E' necessario disporre l'entrata in vigore urgente della presente legge regionale, al fine di rispettare il termine fissato dal d.lgs.199/2021 per l'emanazione della legge regionale;

Capo I Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 20, comma 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva "UE" 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi assegnati alla Regione, mediante il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili), la presente legge:

a) in attuazione delle strategie indicate nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 19 dicembre 2019 relativa al "Green Deal europeo", persegue l'obiettivo di una conversione energetica giusta, inclusiva e socialmente equa che assicuri la neutralità climatica entro il 2050 attraverso l'azzeramento della dipendenza dalle fonti fossili, escludendo il ricorso a qualsiasi forma di energia nucleare e favorendo la piena e più ampia diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili, in equilibrio con la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio nonché delle risorse naturali e delle caratteristiche agricole del territorio;

b) individua le superfici e le aree idonee e non idonee all'installazione di impianti rinnovabili derivanti da fonte fotovoltaica, agrivoltaica ed eolica, funzionali al raggiungimento degli obiettivi assegnati alla Regione dallo Stato;

c) consente agli enti locali, di intervenire nel processo di definizione delle aree idonee nel rispetto del principio di sussidiarietà, adeguatezza e di perequazione territoriale, fermo restando l'obbligo del raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b).

2. Per quanto non disposto dalla presente legge regionale trova applicazione la normativa statale di riferimento.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si definiscono:

- a) “superfici e aree idonee”: le superfici e le aree in cui e' previsto un procedimento accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni di cui all'articolo 22 del d.lgs.199/2021;
- b) “superfici e aree non idonee”: le superfici e le aree le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, secondo le modalità indicate dalla normativa statale di riferimento;
- c) “superfici e aree ordinarie”: sono le superfici e le aree diverse da quelle indicate alle lettere a) e b), nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE);
- d) “aree in cui e' vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra”: le aree ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, del d.lgs.199/2021;
- e) “superfici e aree idonee assolute”: sono le superfici e le aree che non possono essere comprese o ridefinite ai sensi della disciplina di cui alla presente legge;
- f) “superficie disponibile all'installazione di impianti fotovoltaici”: aree che i comuni possono rideterminare da aree idonee ai sensi dell'articolo 4 ad aree ordinarie, oppure da aree ordinarie ad aree idonee, mediante il procedimento di cui all'articolo 9;
- g) “impianto industriale o stabilimento di cui all'articolo 268 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)”: ai fini dell'applicazione dell'articolo 20 del d.lgs.199/2021, è l'impianto o lo stabilimento come definiti ai sensi dell'articolo 268, comma 1, lettera h) e l) del d.lgs.152/2006;
- h) “impianto per auto-consumo”: impianto la cui produzione annua in termini di energia non è superiore al consumo annuo stimato;
- i) “fascia di rispetto”: distanza lineare in pianta dal punto o dal luogo oggetto di protezione, di tutela o di salvaguardia;
- j) impianti agrivoltaici: impianti fotovoltaici che adottano soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione, nel rispetto delle caratteristiche minime per tale continuità individuate ai sensi dell'articolo 11 della presente legge;
- k) “impianto fotovoltaico a terra” o “impianto fotovoltaico con moduli posizionati a terra”: gli impianti fotovoltaici, diversi da quelli indicati alla lettera j), aventi tutte le seguenti caratteristiche:
 1. i moduli fotovoltaici sono posizionati a terra o collocati su strutture di sostegno posizionate a terra;

2. le eventuali strutture che sostengono i moduli sono posizionate esclusivamente per la finalità del sostegno dei moduli.

Capo II

Individuazione delle aree idonee e delle aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici e impianti agrivoltaici

Art. 3

Aree idonee assolute agli impianti fotovoltaici e agrivoltaici

1. Sono aree idonee assolute all'installazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici:

- a) le coperture degli edifici ad eccezione di quelli indicati all'articolo 10 e di quelli ricadenti nelle aree di cui all'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e nelle zone omogenee "A" di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 765 del 1967) o ad esse assimilabili, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali. Tali strumenti possono prevedere che siano installabili impianti fotovoltaici nelle zone omogenee A di cui al d.m.1444/1968 o ad esse assimilabili, stabilendo le condizioni per l'installazione;
- b) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti di cui all'articolo 268 del d.lgs.152/2006, inclusi i parcheggi;
- c) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui siano realizzati interventi per la modifica, il rifacimento, il potenziamento o l'integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata;
- d) le aree all'interno dei porti e degli interporti;
- e) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
- f) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017 (Disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili), ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
- g) i parcheggi nei quali si intende installare moduli fotovoltaici posizionati su pensiline o tettoie funzionali ad accogliere veicoli ad esclusione di quelli ricadenti nelle aree non idonee di cui all'articolo 5.

2. Ad esclusione delle aree non idonee di cui all'articolo 5 e delle aree su cui insistono opere idrauliche come definite dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche), nonché delle aree destinate a casse di espansione per la regimazione delle acque, sono sempre idonee assolute all'installazione di impianti fotovoltaici:

a) le aree finalizzate alla realizzazione di impianti, di potenza inferiore a 1 megawatt, al servizio di una comunità energetica rinnovabile, ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 199/2021;

- b) le aree finalizzate alla realizzazione di impianti agrivoltaici proposti dagli imprenditori agricoli professionali, in forma singola e associata, e complementari al loro reddito agricolo;
- c) le aree e le superfici volte ad ospitare impianti per auto-consumo con potenza inferiore a 50 kilowatt.

Art. 4

Aree idonee alla installazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici

1. Sono aree idonee ad ospitare impianti fotovoltaici ai sensi della presente legge:

- a) le aree all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, come individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 15 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio), purché non ricadenti nel perimetro dei beni tutelati ai sensi degli articoli 10 e 136 del d.lgs 42/2004 o nelle zone omogenee "A" ed assimilate di cui al d.m. 1444/1968, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali;
- b) le aree contigue, per una fascia di 500 metri, agli impianti industriali e stabilimenti di cui all'articolo 268 del d.lgs.152/2006;
- c) le aree a destinazione industriale, artigianale, direzionale e di servizio, commerciale all'ingrosso e depositi, come identificate dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettere b), e), f), di cui alla l.r. 65/2014, inclusa una fascia di rispetto di 300 metri;
- d) le aree adiacenti alla rete autostradale e stradale regionale a doppia carreggiata di cui alla l.r. 88/1998, nonché alla rete ferroviaria, entro una distanza non superiore a 150 metri, ad eccezione di quelle ricomprese nel perimetro dei beni di cui all'articolo 136 del d.lgs.42/2004;
- e) discariche, lotti di discarica chiusi oppure ripristinati o aree da bonificare, incluse quelle rientranti nei siti di interesse nazionale (SIN) e siti di interesse regionale (SIR), fatto salvo quanto previsto dalle normative di settore in materia di bonifica dei siti inquinati e ripristino ambientale a condizione che gli stessi impianti non ostacolino le attività di bonifica e messa in sicurezza operativa o permanente del sito ai sensi dell'articolo 242 del d.lgs. 152/2006;
- f) le cave dismesse non suscettibili di ulteriore sfruttamento e non ripristinate, oppure non rinaturalizzate, individuate in coerenza con i contenuti della pianificazione urbanistico – territoriale e di settore.
- g) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione dei servizi pubblici locali toscani, ivi comprese le aree destinate a infrastrutture per il servizio idrico integrato, la gestione dei rifiuti, la distribuzione di gas e teleriscaldamento nonché l'edilizia residenziale pubblica.

2. E' fatta salva la possibilità dei comuni di individuare ulteriori aree idonee per impianti fotovoltaici e agrivoltaici nonché rideterminare le aree idonee di cui al comma 1, secondo quanto stabilito dall'articolo 9.

Art.5

Aree non idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra e agrivoltaici

1. Sono aree non idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra e agrivoltaici:

- a) le superfici e le aree che ricadono nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 10 e dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), inclusa la fascia di rispetto individuata dagli strumenti urbanistici comunali oppure, in mancanza, la fascia di rispetto di 300 metri, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della Disciplina dei beni paesaggistici dell'Elaborato 8B del piano paesaggistico regionale, approvato mediante la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale "PIT" con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio"), da ora in poi indicato come "PIT-PPR";
- b) i siti registrati nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO, per i quali è stato riscontrato l'eccezionale valore culturale, storico, paesaggistico e scientifico;
- c) le aree naturali protette, i siti della rete Natura 2000, pSIC, SIC, ZSC, ZSC/ZPS e ZPS nonché le zone umide ai sensi della convenzione di Ramsar;
- d) aree vincolate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, del d.lgs.42/2004.

2. Le lettere b), c), d) del comma 1 non si applicano agli impianti di produzione di energia da fonte fotovoltaica o agrivoltaica di potenza inferiore a 20 kilowatt, ai fini dell'auto-consumo.

Art. 6 Conflittualità tra aree

1. Fatte salve le esclusioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, nel caso in cui:

- a) un'area ricada contemporaneamente nelle aree idonee assolute di cui all'articolo 3 e nelle aree non idonee di cui all'articolo 5, l'area è da ritenersi idonea.
- b) un'area ricada contemporaneamente nelle aree idonee di cui all'articolo 4 e nelle aree non idonee di cui all'articolo 5, l'area è da ritenersi non idonea.

Capo III Aree idonee e non idonee all'installazione di impianti eolici

Art. 7 Classificazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti eolici

1. La Regione riconosce la strategicità dell'energia eolica quale fonte rinnovabile necessaria al raggiungimento degli obiettivi di conversione energetica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della presente legge.

2. Il territorio della Regione è classificato come area ordinaria ad ospitare impianti eolici a terra, fermo restando quanto disposto dai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.

3. La Regione favorisce la diffusione di impianti eolici off-shore, quali impianti in grado di conciliare la conversione energetica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) con la tutela del paesaggio e del patrimonio culturale, qualora realizzati con soluzioni volte a garantire il rispetto della biodiversità.

4. Sono idonee per l'installazione di impianti eolici a terra le aree ove siano già installati impianti della stessa fonte in cui siano realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per il rifacimento,

il potenziamento o l'integrale ricostruzione in sostituzione dell'esistente, a condizione che non comportino l'aumento del numero degli aerogeneratori installati.

5. E' fatta salva la possibilità dei comuni di individuare ulteriori aree idonee, secondo il procedimento di cui all'articolo 9.

6. Sono aree non idonee per l'installazione di impianti eolici a terra:

- a) le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10 e 136 del d.lgs.42/2004, inclusa una fascia di rispetto di 3 chilometri;
- b) i siti registrati nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO, per i quali è stato riscontrato l'eccezionale valore culturale, storico, paesaggistico e scientifico inclusa una fascia di rispetto di 3 chilometri;
- c) le aree naturali protette, i Siti della rete Natura 2000, pSIC, SIC, ZSC, ZSC/ZPS e ZPS e le zone umide ai sensi della convenzione di Ramsar.

Capo IV

Partecipazione degli enti locali alla determinazione delle aree idonee

Art. 8

Principio di compartecipazione comunale e provinciale

1. Gli enti locali concorrono, ciascuno in relazione alle potenzialità del proprio territorio, al raggiungimento degli obiettivi di conversione energetica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della presente legge e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e di *governance* perequativa territoriale.

2. Al fine di garantire un'equilibrata distribuzione territoriale dello sviluppo di impianti fotovoltaici, agrivoltaici ed eolici, le aree idonee necessarie al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) sono statisticamente ridistribuite tra i comuni, le province e la Città metropolitana, secondo le modalità di cui al comma 3 e di cui all'Allegato 1 della presente legge.

3. La distribuzione territoriale è determinata dal rapporto dato tra la superficie comunale disponibile all'installazione di impianti fotovoltaici ed i seguenti fattori di correzione:

- a) la percentuale delle richieste di connessione alla rete di trasmissione nazionale TERNA a livello comunale;
- b) la percentuale delle richieste di autorizzazione unica energetica a livello comunale;
- c) la percentuale delle superfici a disposizione in termini di coperture e tetti di tipo industriale e commerciale a livello comunale;
- d) la percentuale di produzione di energia da fonti rinnovabili ed il consumo a livello provinciale e metropolitano.

Art. 9

Procedimento di compartecipazione dei comuni

1. Ciascun comune valuta la ricaduta sui propri territori delle aree idonee di cui all'articolo 4 ed apporta i correttivi strettamente necessari a conciliare tali ricadute con le caratteristiche paesaggistiche e naturali, la conformazione del proprio territorio e le relative caratteristiche ambientali.

2. Nell'ambito della valutazione di cui al comma 1, i comuni tengono conto della necessità di rispettare il raggiungimento degli obiettivi di conversione energetica in equilibrio con le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, della preservazione di aree a basso inquinamento luminoso, privilegiando l'utilizzo:

- a) di superfici di strutture edificate;
- b) di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica;
- c) di aree prossime alle infrastrutture di rete e della domanda elettrica;
- d) di aree che assicurino la prossimità della dislocazione della domanda di energia, avvicinando il più possibile produzione e consumo.

3. Nel rispetto dei termini indicati al comma 8 ed agli esiti delle valutazioni di cui ai commi 1 e 2 i comuni possono:

- a) individuare ulteriori aree idonee rispetto a quelle elencate dall'articolo 4 e dall'articolo 7.
- b) rideterminare le aree idonee di cui all'articolo 4 nei limiti della superficie disponibile all'installazione di impianti fotovoltaici e degli obiettivi di aree idonee minime come determinate dall'allegato 1 della presente legge.

4. E' fatta altresì salva la possibilità di stipulare accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) al fine del trasferimento statistico di determinate quantità di aree idonee minime come determinate dall'allegato 1:

- a) tra più comuni della stessa provincia o Città Metropolitana;
- b) tra due province diverse o tra una provincia e la Città metropolitana se il trasferimento riguarda comuni di province diverse.

5. Nel caso di cui al comma 4, le province o la Città metropolitana territorialmente competente sottoscrivono l'accordo con i comuni interessati, attestando il rispetto dell'obiettivo assegnato a livello provinciale o metropolitano e lo trasmettono alla Regione.

6. L'ambito provinciale o metropolitano garantisce l'equilibrata distribuzione territoriale degli obiettivi di conversione energetica di cui l'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), assicurando che ciò avvenga nel rispetto:

- a) delle caratteristiche legate agli obiettivi di tutela e valorizzazione delle risorse naturali;
- b) dei valori paesaggistici, storici ed artistici del territorio toscano come individuati dal PIT-PPR,
- c) delle attività agricole con particolare riguardo a quelle tipiche e di eccellenza.

7. Le province e la Città metropolitana svolgono un ruolo propositivo e consultivo degli accordi tra i comuni, anche attraverso l'assemblea dei sindaci oppure della conferenza metropolitana, in coerenza con la funzione fondamentale di pianificazione territoriale provinciale di coordinamento.

8. Entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni trasmettono alla provincia territorialmente competente o alla Città metropolitana, l'atto di rideterminazione delle aree idonee adeguatamente motivato, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, dando, altresì, conto del rispetto dell'obiettivo assegnato a livello comunale, anche sulla base degli accordi di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi 30 giorni, sulla base degli atti comunali di rideterminazione, le province o la Città metropolitana trasmettono alla Regione l'atto di ricognizione per l'intero ambito provinciale o metropolitano delle aree idonee indicate dai comuni.

9. A seguito della trasmissione degli atti di ricognizione provinciali e della Città Metropolitana, la Regione approva, mediante legge regionale, un allegato integrativo della presente legge denominato: "Aree idonee alla installazione di impianti fotovoltaici, agrivoltaici ed eolici in Toscana".

10. Gli atti di rideterminazione delle aree idonee sono conferiti mediante il sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio di cui gli articoli 54 bis, 55 e 56 della l.r.65/2014, secondo le specifiche tecniche definite con decreto del dirigente della struttura regionale competente, emanato entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Fino all'approvazione dell'allegato integrativo di cui al comma 9, oppure in caso di mancata trasmissione degli atti di rideterminazione di uno o più comuni, oppure degli atti di ricognizione di una o più province o della Città metropolitana, per i comuni, per le province o per la Città metropolitana che non abbiano trasmesso gli atti di rispettiva competenza restano valide ed efficaci le aree idonee come definite ai sensi dell'articolo 4.

Capo V Monitoraggio

Art. 10 Clausola valutativa e monitoraggio

1. La Regione assicura il monitoraggio annuale degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1 a livello comunale, provinciale, metropolitano e regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, e fermi restando gli obblighi di comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica stabiliti dal d.m. 21 giugno 2024, è annualmente trasmesso al Consiglio regionale entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, un rapporto di monitoraggio sullo stato di avanzamento contenente:

- (a) il dato regionale della potenza installata da fonti rinnovabili confrontato con gli obiettivi annuali di cui al d.m. 21 giugno 2024 nonché della produzione di energia;
- (b) le autorizzazioni rilasciate;
- (c) le autorizzazioni in fase istruttoria.

3. Al fine di garantire un quadro esaustivo del monitoraggio di cui al comma 2, è fatto obbligo ai comuni di trasmettere alla Regione i dati relativi alle procedure abilitative semplificate (PAS) e alle dichiarazioni di inizio lavori asseverate (DILA) di competenza comunale.

4. Con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di trasmissione dei dati di cui al comma 3.

CAPO VI
Disposizioni finali, finanziarie e transitorie

Art. 11
Agrivoltaico

1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti di ordine tecnico, volti alla definizione minima di impianto agrivoltaico.

2. La deliberazione di cui al comma 1:

a) individua criteri volti a favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili in equilibrio con il sostegno al comparto agricolo e forestale, agevolando in tal modo la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali nonché il recupero di aree agricole non utilizzate;

b) assicura che l'impianto agri-voltaico non alteri i valori paesaggistici dell'ambito rurale e territoriale di intervento, individuando criteri volti a differenziare i requisiti di ordine tecnico, laddove l'impianto ricada in aree di particolare pregio quali:

1. gli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici di cui all'articolo 66 della l.r.65/2014 nel rispetto del PIT – PPR e degli strumenti urbanistici comunali di riferimento;

2. le aree ricomprese tra i paesaggi rurali di interesse storico riconosciuti ai sensi del decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 19 novembre 2012, n.17070 (Istituzione dell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali).

3. Nelle more della deliberazione di cui al comma 1, per impianti agrivoltaici si intendono quelli corrispondenti alle caratteristiche minime e ai requisiti per garantire un'interazione più sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola, come individuati dalle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici del 2022 elaborate dal Gruppo di lavoro coordinato dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica a cui hanno partecipato CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, GSE - Gestore dei servizi energetici S.p.A. ed RSE - Ricerca sul sistema energetico S.p.A..

Art.12
Disposizioni per i procedimenti in corso

1. Ai progetti oggetto di procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi alle valutazioni ambientali di cui alla parte II, titolo III, del d.lgs. 152/2006 o relativi all'autorizzazione unica di cui al d.l.gs. 28/2011 o relativi al titolo abilitativo sostitutivo continuano ad applicarsi le disposizioni sulle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 8 del d.lgs.199/2021, nonché le disposizioni sulle aree non idonee di cui alla l.r.11/2011 e agli Allegati 1 e 3 della scheda A3 del PAER.

Art. 13
Abrogazioni
e cessazione di efficacia

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale, la legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge

regionale 24 febbraio 2005, n.39 “Disposizioni in materia di energia” e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 “Norme per il governo del territorio”) è abrogata.

2. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 12, dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia gli allegati 1 e 3 della Scheda A3 del Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER), approvato mediante la deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 2015, n.10 (Piano ambientale ed energetico regionale “PAER”).

Art.14

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 15

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).